



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELL'ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI"

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata "AMICI DELL'ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI" siglabile "AMICI O.S.N. RAI", con sede in Torino corso Matteotti 19, presso lo studio Gallo-Orsi.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo che potrà anche istituire sedi operative.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2045 (duemilaquarantacinque).

ARTICOLO 3 - FINALITA'

L'Associazione, senza scopo di lucro soggettivo, si propone di:

- a) - promuovere attività musicali, musicologiche e divulgative volte a valorizzare l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI;
- b) - favorire la conoscenza della storia dell'Orchestra promuovendo, fra l'altro, la collaborazione tra il pubblico e l'ente;
- c) - contribuire alla diffusione della cultura musicale attraverso scambi con altre associazioni ed enti musicali.

L'Associazione può esercitare, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) - organizzare e promuovere seminari, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, rassegne, viaggi di studio e premi;
- b) - instaurare rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con organismi italiani e stranieri, di interesse locale, nazionale o internazionale, che perseguano analoghe finalità;
- c) - curare la pubblicazione di periodici, libri, materiale audiovisivo e digitale e simili che abbiano attinenza con le finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - SOCI

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche, gli enti e gli organismi pubblici e privati che condividano le finalità dell'Associazione.

I Soci si dividono in due categorie:

- **Soci fondatori;**
- **Soci ordinari.**

Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo, sono riconosciuti come tali.

I Soci ordinari hanno gli stessi diritti dei Soci fondatori, salvo quanto disposto dall'articolo 8 ed insieme ad essi costituiscono l'Assemblea dell'Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di utilizzare i servizi e di partecipare alle attività dell'Associazione.

I Soci devono corrispondere il contributo sociale nei tempi e nella misura determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Esso può prevedere diverse categorie di quote.

ARTICOLO 5 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) mancato versamento del contributo associativo annuale nel termine previsto;
- b) esclusione per gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- c) recesso del Socio, ammissibile in ogni tempo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Nessun diritto può essere vantato dai Soci che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione e i Vice Presidenti;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei conti.

Il Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Le cariche di Tesoriere e Segretario Generale sono cumulabili.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) di aprile, per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Può, inoltre, essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute ed approva i programmi di attività dell'Associazione;
- ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- nomina i liquidatori e stabilisce le modalità della liquidazione in caso di scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante comunicazione scritta da inviare al domicilio dei soci mediante raccomandata, fax o e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i Soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrono la presenza di almeno due terzi degli Associati in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, ma nell'Assemblea straordinaria convocata per modificazioni statutarie ciascun Socio fondatore ha diritto a tre voti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a dieci.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, uno dei membri del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa a maggioranza. Svolge attività di segretario dell'Assemblea o il Segretario Generale o un membro dell'Associazione designato dal Presidente dell'Assemblea.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal notaio in caso di Assemblea Straordinaria avente all'Ordine del Giorno modifiche statutarie.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, scelti fra i Soci o mandatari di persone giuridiche socie, eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

- a) - cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) - designa eventuali collaboratori per le attività sociali, anche tra non Soci;
- c) - convoca l'Assemblea dei Soci;
- d) - discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) - delibera l'importo annuale della quota associativa;
- f) - cura la gestione dell'Associazione provvedendo, tra l'altro, alla riscossione dei contributi e dei crediti e al pagamento delle obbligazioni contratte;
- g) - delibera sull'ammissione di nuovi Soci, anche fondatori, e sull'esclusione dei soci;
- h) - elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione a norma dell'articolo 13;
- i) - elegge un comitato di Presidenza composto da due Vice Presidenti che affiancano il Presidente nella guida dell'Associazione e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento;
- l) - nomina, tra i propri membri, il Segretario Generale dell'Associazione stabilendone i poteri.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno i due terzi dei componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente, con un preavviso di 8 (otto) giorni da effettuarsi indifferentemente mediante raccomandata, fax, posta elettronica o altro strumento idoneo.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un Segretario sostituto nominato di volta in volta dal Presidente.

ARTICOLO 11 - SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 dello Statuto.

Gli eletti subentranti rimangono in carica sino alla Assemblea successiva.

ARTICOLO 12 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE - VICE-PRESIDENTI

Il Consiglio Direttivo, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge a maggioranza tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, scelto tra i Soci fondatori e fino a due Vice Presidenti.

Il Presidente ed i Vice-Presidenti durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE E DEI VICE-PRESIDENTI

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti, apre e chiude conti bancari e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. Può di volta in volta delegare i suoi poteri ad altro membro del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice Presidente più anziano di età.

Il fatto stesso che il Vice-Presidente vicario agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

ARTICOLO 15 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Segretario affianca il Presidente e collabora con lui per il raggiungimento degli scopi sociali; vigila sul rispetto dello Statuto; cura la redazione e firma i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; è responsabile della loro conservazione e della loro messa a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta. Unitamente al Presidente, il Segretario Generale assicura la funzionalità dell'attività quotidiana dell'Associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti; provvede al disbrigo della corrispondenza.

ARTICOLO 16 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea e affianca il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione e vigila sugli atti amministrativi e finanziari dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta - unitamente al Presidente - con firma disgiunta l'operatività sui conti correnti bancari intestati all'Associazione.

ARTICOLO 17 - REVISORE DEI CONTI

Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione, la vigilanza sull'osservanza della legge, l'accertamento della regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili possono essere demandati ad un Revisore, nominato dai soci che dura in carica per tre esercizi.

ARTICOLO 18 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: da beni mobili ed immobili comunque acquistati; dall'introito delle quote sociali; da contributi, erogazioni o lasciti in denaro da parte di enti pubblici o privati e da persone fisiche, da redditi patrimoniali e dal fondo, eventualmente costituito dai Soci fondatori.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dello Statuto.

ARTICOLO 19 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 20 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, a istituzioni che hanno fini analoghi all'Associazione.

ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Visto per l'inserzione.

Torino, lì 27 maggio 2010

Firmato:

LUCA GLEBB MIROGLIO

FRANCESCO VAGLIENTI Notaio sigillo